

STATUTO COSTITUZIONALE DI LUCCA (1805)

STATUTO COSTITUZIONALE DELLA REPUBBLICA LUCCHESA¹

Gli atti costituzionali emanati del² corpo degli anziani nel mese di giugno del corrente anno 1805, essendo stati accettati del gran-consiglio, e del popolo lucchese che ha riconosciuto la necessità e l'utilità di confidare il governo dello stato ad un principe, e di stabilirlo nella sua discendenza, è decretato quanto segue:

STATUTO COSTITUZIONALE

TITOLO PRIMO DEL PRINCIPE

I – Il governo della repubblica di Lucca è confidato a S. A. serenissima Pasquale Baciocchi, principe di Piombino; ed in caso di sua premorienza, a S. A. imperiale la principessa Elisa, sua consorte, e quindi ai loro discendenti maschj per linea mascolina, ed in mancanza della linea mascolina, alle femine e loro discendenti, sempre con ordine di primogenitura.

Il principe prenderà il titolo di principe di Lucca e di Piombino, et sarà qualificato di altezza serenissima.

II – Il principe regola tutte le parti dell'amministrazione interna dello stato, e dirige le sue relazioni colle potenze estere. Determina in ciascun'anno il quadro della spesa pubblica dell'anno avvenire, ed i mezzi di provvedervi, e la propone alla sanzione del senato. Ha la nomina dei ministri, dei consiglieri di stato, del segretario di stato, e di tutti gl'altri funzionari pubblici si civili che militari, la elezione dei quali non è specialmente attribuita al senato, la nomina del arcivescovato, di tutte le dignità ecclesiastiche, canonicati e benefizzj che per lidgge³ o per testamento, o per bolla pontificia erano altre volte di giuspradonato del gonfaloniere, o del consiglio-generale.

III – Il principe ha una guardia di quatro compagnie ciascheduna delle quali è composta di cento uomini, ch'egli nomina a sua scelta fra i giovani delle famiglie le più distinte. Ogni compagnia entrerà in attività al suo turno, e nel tempo del suo servizio attivo Ogni individuo riceve per soldo, vestiario e nutrimento la somma di venti franchi al mese.

Dopo cinque anni di servizio in questa guardia i giovani avranno rango di sottotenenti nelle milizie guardie nazionali: i capitani delle quattro compagnie avranno rango di colonelli, i tenenti rango di capo bataglione, e i sergenti rango di capitani.

Gli appuntamenti devono essere regolati in modo che la spesa totale non costi allo stato più di cento mila franchi.

Nessun individuo può entrare nella guardia, se non è de territorio di Lucca, se non possiede in beni fondi, o se non riceve della sua famiglia una pensione di trenta franchi al mese. Sarà fatto per l'esecuzione di questo articolo un regolamento particolare.

IV –La lista civile del principe si compono di una somma annua di trecento mila franchi, che il tesoro pubblico riduco in moneta di Lucca, e versa di mese in mese nella cassa del principe, di un palazzo nella città di Lucca, e di un palazzo in una campagna vicina, con delle terre annesse, che producono annualmente cento mila franchi di rendità. Tutte le spese del palazzo, tutte quelle relative alla rappresentanza ed al servizio del principe e della sua casa, sono prese sulla lista civile.

Sua Maestà Napoleone primo, Imperadore dei Francesi, regolerà una volta per sempre i organizzazione della casa del principe e della principessa in una maniera conforme al loro rango.

V – Il principe prima d'assumere l'amministrazione dello stato, e secondo il cerimoniale civile e religioso che sarà fissato, presta, a Dio, su i santi Evangelj, e in presenza del senato, dei ministri, dei consiglieri di stato, dell'arcivescovo, e dei giudici civili e criminali, il suo giuramento concepito nei seguenti termini:

“Io giuro di mantenere l'integrità e l'indipendenza della repubblica, di rispettare e far rispettare la religione cattolica, apostolica, romana, e di mantenerla nella sua integrità, di rispettare e far rispettare l'eguaglianza dei diritti e la libertà politica e civile; di non esigere alcuna imposta, ne stabilire alcuna cassa, che in virtù della legge, e di governare colla sola vista del interesse e della felicità del popolo lucchese.”

L'ambasciatore straordinario di S. M. l'Imperadore dei Francesi a Lucca, leggerà nel tempo della cerimonia della istallazione la garanzia che l'Imperadore dà della costituzione, e della indipendenza dello stato. Egli porterà alla cerimonia la spada di cui S. M. l'Imperadore fa dono al principe di Lucca e Piombino, come un segno della protezione che la Maestà Sua assicura all'assistenza di Lucca. Il segretario di stato fa il processo verbale della istallazione del principe, e della prestazione del giuramento.

VI. La maggioranza del principe è fissata a venti anni compiti. Una legge organica determina il modo di reggere lo stato durante la minorità del principe.

TITOLO II DEL MINISTERO E CONSIGLIO DI STATO

VII – Vi sono due ministri di stato, cioè, un ministro di giustizia del interno, e degl'affari esteri; ed un ministro delle finanze, del culto, della polizia, e forza armata, delle acque, strade, e fabbriche publiche.

VIII – Vi saranno dei consiglieri di stato, che unitamente ai due ministri formeranno il consiglio del principato. Questo consiglio è presieduto del principe, o suo delegato, e egli ne determina Le funzioni.

IX – V'è un segretario di stato, il quale contrassegna tutti gl'atti, che imanano del principe, e gli trasmette ai ministri, o fonzionary incaricati della loro esecuzione, e ne tiene registro. Egli è altresì incaricato di dirigere e custodire la cancelleria generale dello stato, e addeppia alle alore⁴ incombenze che gli sono affidate del principe.

X – Il trattamento dei ministri è fissato in lire cinque mila duecento cinquanta, quelli dei consiglieri in lire tre mila, e quello del segretario di stato in lire quatro mila ali anno.

TITOLO III DEL SENATO

XI – Vi è un senato composto di trenta-sei membri dell'eta d'anni trenta compiti, scelti per duo terzi frà li possidenti dello stato che abbiano una rendita annuale non minore di lire dua mila al catasto della tassa prediale, e per un terzo tra letterati e principali negozianti dello stato. L'apuntamento di ciascun membre è di lire mille et duecento all'anno. Il senato si rinnova per un terzo ogni quatro anni. La sorte decide dei estrazione dei primi due terzi, e la prima estrazione si fara per quatro anni.

Il senato ha un presidente scelto nel suo seno, che resta in funzione per lo spazio di un anno, ed è nominato dal principe, ha attresi un segretario, che remane in funzione per un anno, et contrassegna tutti gli ani del senato.

XII – Le funzioni del senato sono primo: la sanzione del conto annuo delle entrate e spese dello stato, e di tutti le leggi, che gli sono proposte del principe. 2° la elezione dei giudici civili e criminali. 3° la sanzione di tutti gli atti importanti, la vendita di proprietà nazionali, e i cambiamenti da farsi nel sistema delle contribuzioni publiche collo stabilimento di nuove imposte, o di nuove tariffe per le imposte, dazii e gabelle esistenti. 4° la sanzione delle reforme, o modificazioni intorno alla legislazione, tanto civile che criminale, o commerciali.

Ogni altro oggetto è di competenza dell'amministrazione interna.

XIII – I progetti di i legge proposti del principe al senato sono rimissi ad una commissione di cinque membri, che il senno nomina nel suo seno, che gli ne fa rapporto.

XIV – Non potranno essere simultaneamente, membri del senato due cittadini congiunti in primo o in secondo grado di consanguinità inclusivamente ed in primo grado di affinità secondo il computo delle legge attuali.

XV – Il senato delibera alla pluralità dei voli ed a legalmente riunito, e può validamente deliberare allorché si trovano presenti alla seduta venti-quattro membri.

XVI – Quei membri del senato che fossero posto in istato di accusa giudiziaria criminale, e di fallimento fraudolento, e che fossero condannati ad una pena infamante, o ai quali fosse interdita giudizialmente l'amministrazione dei loro beni, o che perdissero li diritti di cittadinanza, cesseranno immediatamente di essere membri del senato.

XVII – Il senato si completa e si rimpiazza de se medesimo sulla triplica presentazione del principe. Il principe sceglie i cittadini che da presentare al senato fra i cittadini portali sulle note che saranno formate dai cantoni dello stato. Una legge organica determina il modo e le forme che dovranno osservarsi dai cantoni per la confezione delle loro note.

XVIII – Il principe fa sempre l'apertura delle sessione del senato, e non può far la che ni persona. Egli deve trovarsi ogni volta che questo è radunato, nella città ove si tiene la sua sessione.

Ogni anno il senato, resta riunito al meno per un mese. Il principe lo convoca o discioglie⁵ quanto lo crede opportuno.

I ministri, i senatori e le altre autorità prestano giuramento di sommissione alle costituzioni della repubblica, e fedeltà al principe.

TITOLO IV DEL ORDINE GIUDIZIARIO

XIX – Una legge organica potrà cambiare il sistema attuale dei tribunali, e del ordine giudiziario.

La giustizia sarà resa in nome del principe.

TITOLO V DISPONIZIONI GENERALI

XX – Il principe promulga le leggi; tutti gl'atti che emanano da lui, portano in testa le antiche armi di Lucca, e cominciano, colla formola seguente: "Noi, N. N. per la grazia di Dio e per le costituzioni, principe di Lucca e di Piombino."

XXI – Il principe ha il diritto di far grazia ai condannati criminalmente; ma egli non può esercitarlo che dopo avere inteso il parere de suoi ministri e consiglieri di stato e di un membro di tribunale superiore.

XXII – E fissata in perpetuo la irrevocabilità delle leggi riguardanti l'abolizione dei tede commessi e delle primogeniture e l'esclusione di titoli e privilegi qualunque che suppongono distinzione di nascita, escluse le persone della famiglia regnante.

XXIII – Le cariche e impieghi pubblici saranno conferiti ai solli cittadini lucchesi eccetuate le giudicature civili e criminali che potranno essere conferite anche a persone straniere.

XXIV – Il principe coopera con tutti i mizzi che sono in suo potere alla più pronta estinzione del debito pubblico.

XXV – Non si potranno levare imposizioni o stabilire nuovi dazii, tasse e gabelle, che in forza della legge.

XXVI – Nello stato di Lucca non vi sarà coscrizione militare.

Tutti i cittadini saranno organizzati in milizia e tenuti di prendere le armi in caso di bisogno per la difesa del principe e del territorio.

Il principe come comandante generale delle milizia, nomina tutti i capitani e potrà fare le requisizioni necessarie per la difesa del paese.

XXVII – Sua Maestà l’Imperadore dei Francesi e Rè d’Italia sara pregata a degnare⁶ di fare La prima nomina dei ministri, dei consiglieri di stato, del segretario di stato, e dei senatori.

XXVIII – Le leggi esistanti delle stato, che non sono contrarie al presento statuto costituzionale rimaranno nel loro pieno vigore sin a che non siano revocate o modificate da altre leggi.

Fatto a Bologna questo giorno 23 giugno del 1805.

Sottoscritti; Francesco Belluomini, *gonfaloniere*; Dom. Vieri, Pietro Pellini, Santini Gio Filippo, V. Cotenna, *anziani*; Cesare Lucchesini.

Bossi Angelo, *segretario generale del governo*.

Giac.⁷ Belluomini, *enviato straordinario a Parigi*; Lelio Manzi⁸, *presidente del corpo legislativo*; Federico Bernardini, *membro del corpo legislativo*; Braggio Legliotti⁹, *membro del corpo legislativo*; Nicolao Primicerio Manti¹⁰, *vicario generale*.

FONTE:

Gazette Nationale ou le Moniteur Universel, 286 (5 juillet 1805), 1177-1179, confrontato con *Bollettino ufficiale delle leggi, e decreti del Principato Lucchese Dal 4. Giugno al 31. Dicembre 1805*, Tomo I, Lucca: Presso Francesco Bertini, 1807, 34-45. Il Bollettino (=B) intitola “Costituzione dello Stato Lucchese”, elimina i numerosi errori linguistici – i più gravi sono segnalati in nota - e fa maggiore uso delle maiuscole. Inoltre il Bollettino indica come firmatario anche “*Avvocato Giuseppe Pellegrini, Membro del Corpo Legislativo*”.

Infine il Bollettino traduce in lingua italiana la dichiarazione di garanzia firmata da Napoleone a Bologna il 24 giugno 1805: “Noi NAPOLEONE per grazia di Dio, e per la Costituzione IMPERATORE DEI FRANCESI, RE D’ITALIA, garantiamo l’indipendenza, e la presente Costituzione della Repubblica di Lucca. [...]”. Il Moniteur invece riportava questa

dichiarazione in lingua francese ed aggiungeva le nomine di cui all'art. XXVII dello statuto. Traduzione tedesca in K. Pölitz, *Die europäischen Verfassungen seit dem Jahre 1789*, Leipzig: Brockhaus 1833, vol. II, 402, in inglese in: *British and foreign state papers 1814-1815*, London: Foreign office, vol. 2, 1839, 1081.

¹ In una lettera al gonfaloniere, lo stesso Napoleone diede la seguente interpretazione quasi autentica della costituzione: "Bologne, 23 juin 1805 RÉPONSE DE L'EMPEREUR AU DISCOURS DE M. BELLUOMINI, GONFALONIER DE LA RÉPUBLIQUE DE LUCQUES.

Monsieur le Gonfalonier, Messieurs les Députés des Anciens et du Peuple de Lucques, mon ministre près votre République m'a prévenu de la démarche que vous faites; il m'en a fait connaître toute la sincérité. La République de Lucques, sans force et sans armée, a trouvé sa garantie, pendant les siècles passés, dans la loi générale de l'Empire, dont elle dépendait. Je considère comme une charge attachée à ma couronne l'obligation de concilier les différents parti qui peuvent diviser l'intérieur de votre patrie.

Les républiques de Florence, de Pise, de Sienne, de Bologne, et toutes les autres petites républiques qui, au XIV^e siècle, partageaient l'Italie, ont eu à éprouver les mêmes inconvénients; toutes ont été agitées par la faction populaire et par celle des nobles. Cependant ce n'est que de la conciliation de ces différents intérêts que peut naître la tranquillité et le bon ordre. La constitution que vous avez depuis trois ans est faible; je ne me suis point dissimulé qu'elle ne pouvait atteindre son but. Si je n'ai jamais répondu aux plaintes qui m'ont été portées souvent par les différentes classes de vos citoyens, c'est que j'ai senti qu'il est des inconvénients qui naissent de la nature des choses, et auxquels il n'est de remède que lorsque les différentes classes de l'État, éclairées, sont toutes réunies dans une même pensée, celle de trouver une garantie dans l'établissement d'un gouvernement fort et constitutionnel. J'accomplirai donc votre vœu; je confierai le gouvernement de vos peuples à une personne qui m'est chère par les liens du sang. Je lui imposerai l'obligation de respecter constamment vos constitutions. Elle ne sera animée que du désir de remplir ce premier devoir des princes, l'impartiale distribution de la justice. Elle protégera également tous les citoyens qui, s'ils sont inégaux par la fortune, seront tous égaux à ses yeux. Elle ne reconnaîtra pas d'autre différence entre eux que celle provenant de leur mérite, de leurs services et de leurs vertus.

De votre côté, le peuple de Lucques sentira toute la confiance que je lui donne, et aura pour son nouveau prince les sentiments que des enfants doivent à leur père, des citoyens à leur magistrat suprême, et des sujets à leur prince. Dans le mouvement général des affaires, ce sera pour moi un sentiment doux et consolant de savoir que le peuple de Lucques est heureux, content et sans inquiétude sur son avenir. Je continuerai d'être pour votre patrie un protecteur qui ne sera jamais indifférent à son sort."

Il territorio di Lucca fu ampliato con l'acquisizione di Massa Carrara e dell'alta Garfagnana (1.5.1806). Nel 1814, Lucca fu occupata dall'Austria. L'art. 101 dell'Atto conclusivo del Congresso di Vienna (9.4.1815) stabilì: "La principauté de Lucques sera possédée en toute souveraineté par Sa Majesté l'Infante Marie-Louise et ses descendants en ligne directe et masculine. Cette principauté est érigé en duché, et conservera une forme de gouvernement basée sur les principes de celle qu'elle avait reçue en 1805." Lo Statuto fu pertanto considerato in vigore fino all'annessione di Lucca alla Toscana nel 1847, peraltro preceduta da un *canard* (pisano?): *Costituzione accordata ai lucchesi dal duca di Lucca l'anno della passione 1847 (5.5.1847)*, Parigi: Per Pagnerre editore 1847.

² B: "dal".

³ B: "Legge".

⁴ B: "altre".

⁵ B: "discioglie".

⁶ B: "degnarsi".

⁷ B: "Giusepppe".

⁸ B: "Mansi".

⁹ B: "Biagio Gigliotti".

¹⁰ B: "Mansi".